

COMUNE DI TERRALBA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di attività di collaborazione della

Compagnia Barracellare (L.R. 25/88 art. 2 commi 1 lettere 1, 3, 4 e L.R. 9/2007)

Il giorno del mese di dell'anno 2017 nella sede municipale del

Comune di Terralba sono comparsi:

1) in rappresentanza del Comune di Terralba, il funzionario Responsabile del IV Servizio Vigilanza dott. Stefano Dessanai domiciliato ai fini del presente atto, presso il Comune di Terralba in via Baccelli n. 1;

2) In rappresentanza della Compagnia Barracellare di Terralba il signor Andrea Visintin, nato a il, residente a Terralba in via N. che interviene nel presente atto in qualità di Capitano – rappresentante legale della stessa, C.F. di seguito denominata “Compagnia” costituita e immessa in servizio;

PREMESSA

RICHIAMATI:

- il Regio Decreto 403/1898 recante Regolamento delle compagnie barracellari in Sardegna;

- la Legge Regionale 25/88 in particolare gli artt. 2 comma 1, punti 1-2-3-4; art. 4 comma 6 ; art. 13 commi 1-5 e art. 17 comma 3, punti 1-4;

- il vigente regolamento comunale della Compagnia Barracellare approvato con delibera del consiglio comunale n°033 del 28.08.2014 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto Sindacale n° 8144 del 08/05/2015 con il quale è stata immessa in servizio per l'esercizio delle sue funzioni la Compagnia Barracellare di Terralba;

VISTI:

	- l'art. 2 della L.R. 25/88 n° 25, che prevede che la Compagnia è tenuta alla vigilanza	
	ambientale in tutto il territorio comunale e alla salvaguardia del patrimonio e dei beni	
	dell'Ente comunale di appartenenza, secondo le modalità da stabilirsi con apposita	
	convenzione;	
	- l'art. 8 della L.R. 22-8-2007 n. 9: " <i>Norme in materia di polizia locale e politiche</i>	
	<i>regionali per la sicurezza</i> ", con il quale, tra gli altri, si ammette l'utilizzo dei Barracelli	
	da parte della Polizia Locale nello svolgimento di attività istituzionali in occasione di	
	particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per	
	l'incolumità pubblica affermando che i componenti della Compagnia, in tali	
	situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente	
	più alto in grado;	
	- la delibera della Giunta Comunale numero del immediatamente esecutiva,	
	con la quale è stata approvata la presente convenzione, da sottoscrivere da parte	
	del Responsabile del IV Servizio Vigilanza del Comune;	
	DATO ATTO che la stipula della presente convenzione non costituisce ai sensi di	
	legge instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato, presente o	
	futuro, né tanto meno costituisce titolo preferenziale per l'assunzione della Compagnia	
	e/o suoi componenti da parte del Comune di Terralba, fatta salva in ogni caso	
	l'applicazione dell'art.31 L.R. 25/88 dietro espressa volontà da parte dello stesso	
	Comune di Terralba. Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate,	
	rappresentate e costituite, dovendo stabilire le clausole convenzionali per	
	l'espletamento delle attività di collaborazione previste dall'art. 2 comma 1 lett. c della	
	L.R. 25/88 e dall'art. 8 della LR 9/2007,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	2	

	Art 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	
	Fatto salvo l'espletamento delle funzioni ordinarie previste dall'art. 2 comma 1, numeri	
	1,2,3 della L.R. 25/88, il Comune di Terralba affida alla Compagnia Barracellare lo	
	svolgimento delle attività di seguito indicate, come disciplinate negli articoli successivi:	
	- salvaguardia del patrimonio dell'Ente;	
	- supporto alla Polizia Locale;	
	- supporto ai Servizi di Protezione Civile;	
	- vigilanza sul rispetto delle Ordinanze sindacali;	
	- lotta al randagismo;	
	- altre attività non indicate da concordare caso per caso.	
	Art. 2- SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	
	La Compagnia Barracellare si impegna ad espletare attività di controllo sui beni	
	patrimoniali ubicati fuori dal perimetro urbano, secondo quanto previsto dalla presente	
	convenzione e le eventuali prescrizioni della Polizia Locale.	
	Art. 3- SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE	
	La Compagnia si impegna attraverso l'impiego dei barracelli a fornire supporto ai	
	servizi svolti dalla Polizia Locale in occasione di manifestazioni pubbliche patrocinate	
	dall'amministrazione comunale, sia civili che religiose, al fine di favorire l'ordine, la	
	sicurezza pubblica, e la circolazione stradale.	
	Oltre alle manifestazioni sopra indicate i servizi devono, compatibilmente con la	
	disponibilità delle risorse umane, essere assicurati anche in occasione di ulteriori	
	eventi non programmati per i quali il Comune inoltrerà specifica comunicazione (anche	
	a mezzo posta elettronica).	
	Il coordinamento di tutte le attività rimane in capo alla Polizia Locale.	
	3	

	Art. 4- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	Le prestazioni relative alle attività previste dal Piano di Protezione Civile devono	
	essere eseguite dalla Compagnia Barracellare con il coordinamento e sotto la	
	direzione del Comune di Terralba e/o del C.O.C. in base alle situazioni critiche da	
	affrontare.	
	Art. 5 - VIGILANZA SUL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE	
	ORDINANZE SINDACALI	
	Anche durante lo svolgimento delle attività ordinarie di controllo e di monitoraggio del	
	territorio, la Compagnia Barracellare deve vigilare sull'osservanza dei Regolamenti	
	Comunali e delle Ordinanze Sindacali emanate per motivi di igiene, sanità, sicurezza	
	e incolumità pubblica in supporto alla Polizia Locale. Le attività devono essere svolte	
	in conformità alle indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Vigilanza o	
	dall'operatore di Polizia Locale più alto in grado. In particolare rientrano nelle previsioni	
	del presente articolo:	
	- la vigilanza giornaliera (compresi i giorni festivi) della fascia costiera durante	
	la stagione estiva, per prevenire comportamenti difforni alle regole impartite, con	
	ordinanza balneare, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Capitaneria di	
	Porto di Oristano e dal Sindaco;	
	- il pattugliamento delle aree di interfaccia e del centro urbano nel periodo di	
	massima allerta per il pericolo di incendi, per vigilare sulla effettiva pulizia di tutti i	
	terreni (giardini, orti, cortili campi incolti e similari), da rovi, sterpaglie, materiale secco	
	di qualsiasi natura onde mantenerli costantemente sgombri da pericoli d'incendio di	
	qualsiasi natura.	
	Art. 6 – LOTTA AL RANDAGISMO	

	Al fine di massimizzare le azioni di lotta al fenomeno del randagismo la Compagnia	
	Barracellare opererà in sinergia con la Polizia Locale per contrastare il fenomeno di	
	abbandono degli animali domestici e garantire il costante aggiornamento dell'anagrafe	
	canina.	
	La Compagnia svolgerà l'opera di collaborazione su indicazione del Sindaco e della	
	Polizia Locale con attività volte al rispetto delle disposizioni statali, regionali e	
	comunali.	
	La Compagnia garantisce il supporto e l'affiancamento nelle operazioni di applicazione	
	del codice identificativo (microchip) da parte dei Medici Veterinari dell'Azienda	
	Sanitaria Locale e nella promozione di iniziative volte a incentivare l'adozione dei cani	
	randagi ricoverati in canile.	
	Art. 7 – ALTRE ATTIVITA'	
	Al di fuori delle attività previste negli articoli precedenti, in base alla disponibilità dei	
	componenti, la Compagnia garantisce la propria presenza nel territorio, anche per la	
	collaborazione con la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine in tutti i casi di necessità	
	e di pronto intervento.	
	Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	
	La presente convenzione cessa di produrre i suoi effetti:	
	- nei casi di revoca disciplinati nel successivo art. 12;	
	- per le cause previste dalla L.R. 25/88 e dal regolamento comunale.	
	Tutti i servizi svolti nel territorio comunale, dovranno essere riportati con un rapportino	
	giornaliero da consegnare al Capitano per la rendicontazione. Sarà cura del	
	medesimo trasmettere il rapporto all'Ufficio Polizia Locale in caso di segnalazioni	
	5	

	particolari e per le circostanze più opportune. La Compagnia assume pertanto nei	
	confronti del Comune di Terralba assoluta e piena responsabilità per il servizio offerto	
	e si obbliga ad avvisare immediatamente il Comune e le altre Autorità competenti	
	nonché, in caso di necessità, a trattenersi sui luoghi oggetto di intervento, sino	
	all'arrivo delle Forze di Polizia.	
	La stessa si impegna ad adempiere tutti i servizi di cui alla presente convenzione, nei	
	limiti della disponibilità delle risorse umane presenti	
	Art. 9 – RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
	Il Capitano della Compagnia programma e coordina le attività dei barracelli oggetto	
	della presente convenzione di concerto con l'Ufficio Polizia Locale e con le altre forze	
	dell'ordine per ogni altro servizio istituzionale che rientra tra le funzioni ordinarie	
	previste dalla Legge Regionale n. 25/88.	
	Il Capitano della Compagnia e i singoli barracelli sono responsabili per le attività svolte	
	in autonomia e/o in difformità dalle indicazioni impartite.	
	Il Comune di Terralba è sollevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone	
	che dovessero derivare dall'espletamento delle attività affidate o per eventuali	
	omissioni, compresi i danni derivanti dall'uso o semplice custodia dei beni consegnati	
	in dotazione per l'espletamento del servizio.	
	Parimenti l'Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni subiti dai Barracelli nella	
	persona e/o nelle cose di loro proprietà in quanto coperti da propria garanzia	
	assicurativa personale.	
	Art. 10 - CONTRIBUTO E RIMBORSI SPESE	

	Per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'articolo 1 (e disciplinate negli articoli	
	successivi) il Comune erogherà un rimborso spese nel limite massimo delle risorse	
	disponibili.	
	Il rimborso sopra indicato è da intendersi onnicomprensivo a totale soddisfazione di	
	ogni pretesa ed avere.	
	L'erogazione, sarà corrisposta tramite accreditamento sul conto corrente della	
	Compagnia su presentazione, a cadenza trimestrale, delle spese sostenute e	
	adeguatamente documentate e attestazione sul regolare espletamento del servizio	
	stabilito.	
	Art. 11 - CONTROVERSIE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione del	
	servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano ad	
	esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi	
	controversia sorta tra le parti stesse in diretta connessione con il presente atto e in	
	genere, relativamente all'oggetto dello stesso, sarà deferita al Tribunale Ordinario	
	competente per territorio e per materia.	
	Art. 12 - RECESSO E REVOCA	
	Nel caso in cui il servizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente	
	convenzione, l'Ente si riserva di recedere dall'accordo unilateralmente, previa	
	Deliberazione della Giunta Comunale e successivo atto del Responsabile del Servizio	
	Vigilanza.	
	In tal caso le somme pattuite verranno liquidate in proporzione ai servizi già espletati,	
	fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente riscontrati e le azioni	
	a tutela dell'Ente.	
	7	

